



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 Febbraio 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III° SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018

1. Ricorso S.S.D. AUDACE CERIGNOLA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Grimaldi Teore Sossio seguito gara Audace Cerignola/ Città di Gragnano del 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

2. Ricorso S.S.D. AUDACE CERIGNOLA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Herrera Quintero Eric Orla seguito gara Audace Cerignola/ Città di Gragnano del 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

3. Ricorso ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Tommasini Niko seguito gara Gravina Soc. Coop SP Dil./Alto Tavoliere San Severo Calcio del 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

4. Ricorso F.B.C. FINALE

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Capra Edoardo seguito gara Finale/Massese del 28.1.2018 (Delibera del





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale –
Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

5. Ricorso S.S.D. CITTA' DI GELA

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 1.500,00 ed una gara a porte chiuse (recidiva specifica) alla società;
- squalifica per 4 gare effettive al calc. Polito Vincenzo;

- inibizione fino al 28.2.2018 al sig. Cuvato Umberto;
inflitte seguito gara Gela/Messina del 28.1.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento
Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00 e alla squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Polito. Conferma nel resto.

6. Ricorso A.C.R. MESSINA S.S.D.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società;
- squalifica per 5 giornate effettive di gara al calc. Inzoudine Ivan Ivandin GI;
- squalifica fino al 21.2.2018 al sig. Frisone Giuseppe;

inflitte seguito gara Gela/Messina del 28.1.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento
Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00. Conferma nel resto.

7. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, CAVESE 1919

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 ed una gara a porte chiuse inflitta alla società reclamante seguito gara Sarnese/Cavese del 4.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00. Conferma nel resto.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

8. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, A.S.D. VILLABIAGIO

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 3.000,00 ed una gara a porte chiuse inflitta alla società reclamante seguito gara Villabiagio/Correggese del 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 3.000,00.

9. Ricorso F.C. APRILIA

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Montella Francesco seguito gara Anzio Calcio 1924/Aprilia S.S.D. S.R.L. del 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

10. Ricorso A.S.D. ROCCELLA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Faella Alessio seguito gara Civitanovese/Roccella del 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.